

STATUTO

MAGNATEC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA AGRIGENTO
33

Numero REA: CT - 337136

Codice fiscale: 05018860873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL REP. N.6950/4587

**STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
"MAGNATEC - Società Cooperativa Sociale - ONLUS"**

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "MAGNATEC - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

ART.2 - SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Caltagirone, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. c.c..

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo, così come il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso comune.

Invece spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART.3 - DURATA

La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con preavviso di 180 gg.

TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART.4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART.5 - PREVALENZA

A norma dell'art.2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione.

ART.6 - SCOPO E OGGETTO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo
principale che la cooperativa intende perseguire è quello
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,
attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa indicata
nell'articolo seguente, finalizzate anche all'inserimento ed
all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggia-
te, ai sensi dell'art.1 lett. a) e b) e art.4 della legge
n.381/1991. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare
ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire
al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,
professionali, tramite l'esercizio in forma associata del-
l'impresa, alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-
staurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo,
un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le
regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra
la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regola-
mento interno predisposto, nel rispetto del principio di pa-
rità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli ammini-
stratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci ai
sensi dell'art.6 della l.n. 142/2001.

Con riferimento all'art.1 lett. b) della l.n. 381/1991, la
Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato, acon-
fessionale, apartitico, e senza fini di lucro ma con scopo e-
conomico, qualsiasi attività (agricola, industriale, commer-
ciale e di servizio) finalizzata alla crescita morale e alla
qualificazione culturale e professionale, nonché all'inseri-
mento sociale e all'inserimento lavorativo dei soci e delle
persone socialmente svantaggiate che in qualsiasi forma chie-
dano di usufruirne.

In particolare, la Cooperativa si prefigge di realizzare at-
traverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, indu-
striali, commerciali o di servizi - l'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate di cui all'art.4, e loro familiari
e/o affini e/o persone di riferimento, e per quanto detto la
cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) lavori di pulizie industriali e civili, (ville, abitazio-
ni, condomini, locali in genere, magazzini, botteghe, piazza-

li, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso

autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature, etc), pulizia cisterne e serbatoi di ogni genere, derattizzazione e disinfestazione, smaltimento rifiuti non tossici, carta e cartone, bottiglie di plastica e di vetro etc, sgombero dei locali, offrire servizi di net-turbini, spazzacamini e simili, depiccionamento, lavacassonetti;

b) lavori di giardinaggio di ogni genere presso privati o enti pubblici (scerbatura, prato verde, lavorazione del terreno, impianti di irrigazione ed inaffiatori, abbattimento e messa a dimora di alberi, potatura diserbo e trattamento fitosanitario); realizzazione, manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche e private, disboscamento e forestazione, custodia aree verdi, manutenzione stradale compreso l'installazione di segnaletica stradale;

c) svolgere attività di trasporto merci in conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, escavatori e simili, attività preliminari e complementari al trasporto merci conto terzi come rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi; svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto per assistenza scolastica;

d) servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione pancali;

e) svolgere attività di trasloco (case, uffici, locali in genere, magazzini), smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati;

f) servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria, attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione; attività di posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza;

g) svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere;

h) svolgere servizi di assistenza scolastica; gestione asili nidi per bambini, gestioni attività ludiche per bambini anche diversamente abili, servizi di grest per minori;

i) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sui deficit funzionali temporanei e/o permanenti e sulla disabilità in genere, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, di carattere sociale, sanitario socio-sanitario, a tutela del riconoscimento dei propri diritti

e operando in genere per la riduzione di ogni ostacolo al fine di tutelare tali diritti;

l) svolgere attività finalizzate alla reciproca conoscenza e allo scambio di conoscenze ed esperienze maturate nelle diverse realtà italiane ed europee nell'ambito di organizzazioni impegnate nella promozione dell'integrazione sociale delle persone in situazione di svantaggio, anche temporaneo, e/o diversamente abili;

m) svolgere attività finalizzate alla prenotazione di strutture ricettive onde favorire lo spostamento di persone dall'estero all'Italia e viceversa, che si trovino, prevalentemente, in situazione di disagio per disabilità e/o disfunzioni psico-fisico-sensoriali, sole e/o accompagnate;

n) supportare, sostenere e assistere persone in situazione di svantaggio e/o diversamente abili, che per esigenze connesse allo studio, lavoro o turismo si rechino all'estero, e/o che dall'estero si rechino in Italia;

o) promuovere e organizzare iniziative finalizzate alla promozione delle attività artistiche e artigianali svolte da persone diversamente abili;

p) gestire strutture turistico ricettive, strutture alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, colonie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e pubblici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e simili nonché mostre ed esposizioni; impianti sportivi e ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette e/o strutture analoghe;

q) gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

r) effettuare la lavorazione del legno, del ferro, della pietra, della ceramica, nonché la produzione di oggetti e modelli in qualsiasi materiale;

s) offrire servizi di lettura e censimento contatori utenze (acqua, gas, energia elettrica e vari).

La Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali anche attraverso:

- progettazione, studi di fattibilità in ambito architettonico, urbanistico, ambientale, nonché progetti di arredamento di strutture pubbliche e private con commercializzazione dei relativi arredi, etc.;

- realizzazione e ristrutturazione di edifici, pavimentazione e interventi di urbano, manutenzioni di strade e sentieri, realizzazione di impianti di irrigazione, prevedendo l'impiego delle differenti professionalità: muratori, idraulici, e-

lettricisti, imbianchini, giardinieri, posatori, decoratori, scalpellini, etc.;

- attività di recupero del patrimonio artistico e di creazioni artistiche; effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività collegate alla protezione civile;
- gestione di strutture turistiche, gestione parcheggi e autorimesse, e ogni altra attività similare o complementare o accessoria a quelle sopra indicate;
- servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti, ceramiche in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
- promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della C.E.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli; nonché promuovere l'organizzazione di corsi di informazione ambientale, didattico e professionale, gite, escursioni e sopralluoghi;
- promozione di iniziative a carattere culturale e divulgativo atte a promuovere nella società i valori di solidarietà e mutualità;
- l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- servizi di consulenza amministrativa e gestionale in genere e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza e accoglienza e della cooperazione in genere, attraverso corsi, dibattiti conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro;
- produzione di software e gestione di servizi informatici, compresa la digitazione dati e digitalizzazione immagini nonché l'assistenza tecnica hardware;
- la progettazione e la gestione di siti web; realizzazioni di video e contenuti in grafica 3-D;
- elaborazioni grafiche, fotografia digitale;
- realizzazione di video, contenuti e applicazioni multimediali;
- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti fotovoltaici;
- attività di consegna corrispondenza senza mezzo, volantaggio, offerta pubblicità, riviste, giornali di ogni genere, svolgere attività di agenzia di recapito; vuotatura e tra-

sporto cassette postali; trasporto pacchi postali; trabalzi

ferroviari di effetti postali di ogni tipo; servizi di recapito per enti pubblici e privati della corrispondenza commerciale, depliant e volantini pubblicitari, circolari e stampe, trasporto pacchi e colli di peso fino a 20 Kg.

Per quanto concerne le attività previste dall'art.1, comma 1, lettera a), esse consistono nella gestione di servizi, anche integrati, nel comparto socio-sanitario-assistenziale - educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art.10 della medesima legge.

La Cooperativa creando ed organizzando strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi a favore di minori a rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di soggetti con disabilità, di extracomunitari residenti in Italia e non, di soggetti adulti e di anziani autosufficiente, parzialmente tali o non autosufficienti, di ragazze madri, gestanti, donne e/o famiglie in difficoltà, dell'infanzia abbandonata, svantaggiata, ex tossicodipendenti, soggetti in trattamento psichiatrico, detenuti in carcere e/o alla pena alternativa, nonché tutte le attività e tipologie di servizi previsti dalle leggi/decreti/regolamenti comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La Cooperativa, pertanto per la sola elencazione esemplificativa e non esaustiva, fornirà servizi di:

1) turismo sociale;

2) servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché i servizi di cui al sistema integrato delle Legge n.328/2000 e leggi regionali in materia socio assistenziali.

1) Per quanto concerne il primo punto, la cooperativa come organismo di turismo sociale si prefigge di:

a) organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi, gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie, i soggetti con disabilità fisica/psichica e/o socio relazionale, soggetti svantaggiati in genere;

b) costruire e/o gestire, complessi ed impianti turistico-alberghieri, ed extralberghieri, autoostelli ed ostelli per la gioventù, ricettivi di carattere sociale, ricreativi particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani, ed ai giovani prestazioni confortevoli a prezzi accessibili, nonché gestire anche in appalto mediante convenzione centri comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionale di vacanze colonie, marine e montane, per bambini con disabilità allo scopo di attuare forme di integrazione sociale;

c) esercitare attività di intrattenimento connesse comunque con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle attività turistiche curando i servizi ausiliari di collegamento mediante attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turistico, trasporto alunni e soggetti con disabilità ed agenzie turistiche di viaggio;

d) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping, ostelli, rifugi, impianti e stabilimenti idrominerali, parchi divertimento, centri ricreativi, slittovie, sciovie, maneggi, campi da golf, palestre, piscine nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo del turismo sociale e gestire, impiantare soggiorni termali e di svernamento per anziani al fine di ristabilire lo stato di salute o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occasioni di integrazione sociale.

2) Per i servizi a favore degli anziani, minori, soggetti con disabilità, o in condizioni di disagio, tossicodipendenti, extracomunitari, per la sola indicazione esemplificazione si propone di:

- gestire centri o servizi di accoglienza, comunità alloggio e simili per anziani, o relativi alle persone svantaggiate per le quali sia in corso un inserimento lavorativo, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- di promuovere, sviluppare, gestire, potenziare i servizi-socio-assistenziali (assistenza domiciliare, trasporto, psico-socio-relazionale ecc.) a favore delle suindicate categorie onde prevenire e rimuovere situazioni di bisogni;
- di stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginati operando una fattiva collaborazione con il territorio di riferimento (cineforum, attività musicali, filateliche, attività artigianali), integrative residenziali, servizio di barbiere, pedicure, lavanderia, stireria, ristoro);
- di fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa punti di riferimento per un corretto accesso ai servizi e nell'aiuto domestico e nel disbrigo commissioni, nella fornitura di pasti caldi, raccolta riconsegna di biancheria, disbrigo faccende domestiche, igiene della casa e della persona, prelievi per esami clinici, assistenza socio-sanitaria e di tipo infermieristico, riabilitazione fisico-motoria, sostegno psicologico, sociale, medico e pedagogico -educativo;
- di garantire prestazioni di pronto intervento;
- impiantare, gestire in proprio o in appalto a mezzo convenzioni con enti pubblici e privati territoriali, centri diurni e notturni gestiti per iniziative assistenziali quali: servizio sociale, servizio di ristoro e pernottamento temporaneo, servizio ambulatoriale, day hospital e servizi di ospedale diurno con funzioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative assistiti da équipes pluridisciplinari, guardia medica diurna giornaliera a domicilio;
- costruire, realizzare e gestire con mezzi propri e/o con contributi pubblici o gestire a mezzo convenzioni con enti pubblici e privati case albergo, centri diurni, centri di aggregazione, case di riposo, case famiglia per minori e adulti, case protette per minori e adulti, comunità alloggio per minori e adulti, gruppo appartamento, residenze sanitarie as-

sistite, comunità terapeutiche assistite, cliniche, centri specialistici ecc. a favore di anziani, minori, inabili, tossicodipendenti, extracomunitari e famiglie disagiate;

- costruire e/o gestire asili nido, educativa/assistenza domiciliare, micronidi anche familiari e/o aziendali, comunità infantili, scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e strutture scolastiche, centri diurni, comunità alloggio, case famiglia, impianti e gestione di refezione scolastica compreso il trasporto a domicilio, costruire e/o gestire centri e Comunità Alloggio per la prevenzione devianze minorili ed il recupero di giovani in convenzione con il ministero di Grazia e Giustizia anche mediante la formazione di equipe socio-psico-pedagogiche favorendo il loro recupero ad una vita integrata ed il loro reinserimento sociale mediante attività didattiche, insegnamento, informazione, formazione professionale, attività ricreative, animazione;

- iniziative e servizi per il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; iniziative e servizi per l'accoglienza di minori che vivono in stato di trascuratezza, di bisogno e di pericolo; iniziative e servizi per il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri/aree a rischio, gestiti direttamente dai Comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna e serale per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e l'attività sociale;

- servizi di pre e post scuola, supporto/sostegno scolastico per minori a rischio di devianza al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale; servizio di aiuto/assistenza igienico-personale, di trasporto e accompagnamento agli alunni disabili frequentanti le scuole pubbliche e private; servizi di animazione, attività ludico-ricreativi e ludico-terapeutico nelle scuole pubbliche e per enti pubblici e privati in comunità.

Per le attività previste dall'art.1, comma 1, lettera b) la cooperativa intende intraprendere, realizzare, organizzare e gestire servizi/attività lavorative manuali ed iniziative, come mezzo terapeutico e occasioni di inserimento lavorativo, di animazione culturale, musicale, musicoterapia, danzaterapia, laboratori informatici e multimediali, artistico/artigianale e del verde in genere quali giardinaggio, floricultura, attività teatrali, scenografia, lavorazione della ceramica, della terracotta, della cartapesta, ricami, pittura, scultura, e quant'altro possa comportare attività manuali che possano servire a scopo terapeutico e finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

La società potrà comunque svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie o u-

tili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra speci-

cato. A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria o semplicemente previa richiesta formulata dall'organo amministrativo la società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, anche non in proporzione alla quota di capitale posseduta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le operazioni di raccolta del risparmio, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in assenza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria, devono intendersi non produttivi d'interessi.

La società potrà usufruire di tutta la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, anche agevolativa, relativa alla formazione ed all'accesso al lavoro, promuovere e realizzare la formazione professionale con i corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione sia privati che regionali ed aggiornamento del personale da impiegare.

La cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, anche non cooperative, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie dell'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà, inoltre eseguire qualunque operazione di credito con istituti di credito, società di leasing, per il finanziamento alla cooperativa, usufruire di mutui e contributi comunitari, statali, regionali e da altri enti, emettere strumenti finanziari a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato ed in ogni caso restando fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia.

In particolare, la cooperativa, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea, potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545 septies c.c. con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. La Cooperativa ha, inoltre, come scopo anche quello di offrire servizi ai propri soci e svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

TITOLO III: SOCI

ART.7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

- **Soci lavoratori svantaggiati:** (solo nelle cooperative sociali di tipo b).

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- **Soci volontari:** prestano la loro attività gratuitamente ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.2476 c.c.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-

ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

ART.8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori su domanda dell'interessato entro 60 gg.

In caso di esito positivo, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata immediatamente all'interessato invitandolo ad eseguire il versamento (il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori) entro 30 gg. Solo dopo che sia stato eseguito il versamento l'ammissione è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di esito negativo, l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'ipotesi di diniego dell'organo amministrativo, la deliberazione dell'assemblea, che concluda favorevolmente all'ammissione è vincolante per l'organo amministrativo.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- versare la quota di capitale sottoscritta;
- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;
- comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

ART.10 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 100,00.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.11 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art.2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di

una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria

con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

ART.12 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale o tramite l'istituto della mediazione previsto dal presente statuto.

ART.13 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, (cessione della quota) e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art.2536 del codice civile.

ART.15 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-

te statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non

hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale (collegio arbitrale).

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre 60 gg dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.2532, comma 2, c.c. e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno delle suddetta ricezione.

ART.16 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3. nel caso indicato all'art.2531;

4. nei casi previsti dall'art.2286;

5. nei casi previsti dell'art.2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata e l'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.18 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento della quota deve essere fatto, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva straordinaria.

TITOLO IV: SOCI FINANZIATORI

Capo I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art.19 - NORME APPLICABILI

Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - SOCI SOVVENTORI

Art.20 - SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 della legge n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art.21 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 la società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 c.c..

Art.22 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.23 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.25 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci sovventori non può superare di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede

il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO IV: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART.26 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione;
 - c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - d) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
 - f) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - g) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART.27 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c..

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori

convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART.28 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale scadrà il 31 dicembre 2012.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.29 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, potrà deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 30 del presente statuto.

ART.30 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art.2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art.11 del DPR 29.9.1973 n.601 e art.7 del RD 12.2.1911 n.278;

f) un'eventuale quota ai fondi di riserva straordinaria o ad fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b) venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa provvederà alla ripartizione dei ristorni.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART.31 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale se si verificano i presupposti di legge previsti dall'art.2543 c.c..

CAPO I - ASSEMBLEA

ART.32 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.33 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 del c.c.. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il consiglio di amministrazione (amministratore unico) lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale se nominato, o da un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio di esercizio devono essere illustrati dagli amministratori nel

modo più semplice ai soci che ne fanno richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (amministratore unico) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (telefax, posta elettronica) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.34 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costi-

tuita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti;

- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART.35 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo non è ammesso.

ART.36 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci aventi diritto di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (amministratore unico) ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.37 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art.2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ART.38 - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione oppure da un Amministratore unico. Se l'assemblea opta per il Consiglio di Amministrazione questo deve essere composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art.2542 del c.c. ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nel caso in cui la cooperativa scelga un amministratore unico, questo deve essere scelto tra i soci. L'amministratore unico dura in carica a tempo indeterminato.

ART.39 - COMPETENZE

Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti

di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Esso determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.2381, c. 4 e dall'art.2544, c. 1.

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART.40 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (se nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art.2475 c. 4° c.c.. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta

e dal segretario.

ART.41 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

ART.42 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART.43 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.44 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART.45 - CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.46 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art.2476 c.c.

TITOLO VI: SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART.47 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei tre quarti (3/4) della totalità dei soci.

ART.48 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra gli ammini-

stratori in carica al momento dello scioglimento, salva diversa decisione dei soci. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve le competenze dell'assemblea dei soci di cui all'art.2487 c.c.. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.49 - INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART.50 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art.2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII: MEDIAZIONE

ART.51 - Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la mediazione, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, presso il ministero competente purchè abbia una sede nell'ambito del territorio della corte di appello di Catania. Resta fermo ed impregiudicato il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, e la competenza comunque al pubblico ministero.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.52 - La cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt.2512 e 2513 c.c..

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art.2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art.5 del pre-

sente statuto ai punti 1), 2), 3).

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 ostie del c.c..

ART.53 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, infatti per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.54 - I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ART.55 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla cooperazione.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE. ESENTE DA BOLLO